

**Convenzione tra il Comune di Bologna - Quartiere Savena e ..... per lo svolgimento di attività di volontariato socialmente utili nel triennio 2012 – 2015.**

In attuazione della determinazione dirigenziale PG \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge

TRA

**IL COMUNE DI BOLOGNA - QUARTIERE SAVENA** - (cod. fisc. 01232710374) nel seguito denominato "Quartiere", legalmente rappresentato da Anita Guidazzi, nata a XXXX il XXXXXX, domiciliata per la sua carica in via Faenza, 4 - Bologna, presso la sede del Quartiere, che interviene nel presente atto, ai sensi dell'art. 107 della legge n. 267/2000, nella sua qualità di Direttrice del Quartiere Savena, nominata con atto del Sindaco PG 255486/2011

E

..... C.F. ...., di seguito denominata "Associazione" con sede legale in ..... - ..... - ....., iscritta al Registro ..... del volontariato con atto del ..... n. ...., e rappresentata da ..... nato a ..... Il ..... in qualità di Legale Rappresentante

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**Articolo 1 – Finalità generali**

Il Quartiere Savena si pone l'obiettivo di realizzare sul proprio territorio attività a carattere sociale e di utilità pubblica. Per realizzare tale finalità attiva forme di cooperazione e soluzioni operative che vedono il coinvolgimento dei volontari dell'Associazione stessa, tutto ciò all'interno della programmazione del Quartiere di attività socialmente utili e sulla base del progetto presentato dall'Associazione in sede di selezione pubblica nel 2012 che qui si intende integralmente richiamato.

Lo svolgimento delle attività avviene nel rispetto della normativa vigente; non si configura come sostituzione di personale, ma ha carattere di complementarità e si sviluppa secondo una logica di sussidiarietà degli interventi rispetto ai servizi erogati dal Quartiere.

**Articolo 2 - Oggetto**

Gli interventi richiesti all'Associazione consistono nelle seguenti attività (da attivarsi al bisogno):

- a) sorveglianza di parchi e giardini situati nel territorio del quartiere con particolare attenzione per le aree degli edifici scolastici e per il patrimonio arboreo;
- b) piccoli interventi di manutenzione nelle aree verdi oltre che nei locali sedi di uffici e servizi di quartiere (compresa la conduzione di mezzi di proprietà comunale per gli spostamenti e trasporto materiali); per queste attività sono richiesti volontari in possesso di competenze ed esperienza tipica delle professioni di fabbro, falegname, idraulico, imbianchino, giardiniere, muratore
- c) vigilanza delle sale di quartiere quando vengono utilizzate per manifestazioni varie;

- d) vigilanza per mostre ed esposizioni allestite dal quartiere;
- e) vigilanza davanti alle istituzioni scolastiche di quartiere;
- f) predisposizione e distribuzione di materiale divulgativo;
- g) assistenza alla conduzione del menage familiare per anziani, adulti, minori e famiglie (es. aiuto per gli acquisti, preparazione e consegna di pasti e alimenti, aiuto nell'impiego della lavatrice, aiuto nella gestione degli alloggi con la segnalazione guasti o inconvenienti igienici), aiuto generico alla persona ricoverata in Ospedale o in struttura residenziale, compagnia e attività tendenti a favorire la vita di relazione;
- h) attività di segretariato sociale per anziani, adulti, minori e famiglie, informazione/disbrigo pratiche, informazioni sui servizi, raccolta di domande e distribuzione documenti, accompagnamenti con o senza trasporto a carico del volontario, sostegno/ascolto nei casi in cui gli anziani subiscano furti, truffe, scippi o rapine;
- i) aiuto in attività formative tese al sostegno e all'integrazione di alunni provenienti da altre realtà, collaborazione nello svolgimento di attività ludiche, formative, ricreative realizzate presso le scuole ed i servizi educativi del territorio o presso i locali del quartiere
- l) custodia-vigilanza di Villa Mazzacorati in via Toscana 19 nei periodi di assenza del custode secondo le modalità ed i tempi che saranno comunicati dal Quartiere con un congruo preavviso;

### **Articolo 3 - Coordinamento interventi**

L'Associazione si impegna , per lo svolgimento delle attività nel territorio comunale , ad utilizzare i propri soci volontari, ed indica un referente territoriale che faciliti ogni comunicazione nonché l'esecuzione delle attività e dei programmi concordati.

Inoltre vi sarà un referente/responsabile individuato dall'Associazione al quale competerà il coordinamento delle squadre di volontari; l'assegnazione agli stessi dei lavori da eseguire dovrà avvenire in base alla professionalità necessaria allo scopo e alle richieste segnalate dagli uffici e servizi del Quartiere.

### **Art. 4 – PROGRAMMAZIONE INTERVENTI.**

L'Associazione si impegna, affinché le attività programmate siano sempre garantite nel periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Quartiere Savena , degli eventuali impedimenti che dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Il Quartiere Savena è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'Associazione ogni evento che possa incidere sulla realizzazione delle attività e degli interventi, nonché a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

### **Art. 5 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE.**

L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle relative attività.

Si impegna a fornire adeguata formazione ai volontari impiegati in attività potenzialmente comportanti rischio specifico, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 626/1994 ed a corredare i medesimi di idonee attrezzature per la prevenzione degli infortuni.

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie, ecc., connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 come da polizza stipulata con compagnia di assicurazione con adeguati massimali.

Con periodicità da concordare, l'Associazione presenterà al Quartiere una relazione sulle attività oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il Quartiere designa l'Associazione responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Il Quartiere garantisce che i dati personali oggetto del trattamento di cui è titolare sono trattati lecitamente e sono stati raccolti nell'osservanza delle norme di cui al d.lgs. 196/03.

Il Quartiere, in qualità di titolare, è tenuto a comunicare, con atto unilaterale, al Responsabile i compiti e le istruzioni per il trattamento dei dati; il Responsabile si impegna a rispettare tali indicazioni, salvo la possibilità di recedere dalla presente nomina, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e senza preavviso, qualora i compiti e le istruzioni comportino l'espletamento di attività non pattuite nella presente convenzione o, comunque, comportino l'espletamento di attività che sarebbero di diretta competenza del titolare del trattamento.

#### **Art. 7 – MODALITA' OPERATIVE**

Il Quartiere Savena segnala all'Associazione modalità e tempi di attuazione delle attività programmate indicate all'art. 2.

Il Coordinatore dell'Associazione fornirà mensilmente al Quartiere un rendiconto degli interventi effettivamente svolti, distinti per tipologia e luogo di esecuzione, al fine di verificare la rispondenza con il programma concordato.

Le attrezzature e gli strumenti per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione saranno messe a disposizione dei volontari da parte del Quartiere.

Le attività dei volontari al servizio del cittadino devono essere svolte nel rispetto dei diritti e delle dignità degli utenti.

#### **Art. 8 - RIMBORSO SPESE.**

Il Quartiere si impegna a rimborsare all'Associazione le spese sostenute fino ad un importo complessivo massimo di **€ 84.000,00 (oneri fiscali compresi)**. Tale importo potrà essere aumentato durante la vigenza della convenzione qualora si renda necessario potenziare gli interventi oppure a seguito di ampliamento della tipologia di attività rispetto a quanto indicato all'art. 2.

Gli oneri e le spese ammesse a rimborso sono i seguenti:

- una quota parte delle spese generali di funzionamento dell'Associazione, secondo quanto risulta dall'ultimo bilancio approvato. ( per spese generali si intendono ad es. le spese ordinarie d'ufficio, le spese associative, i costi dei locali, le spese di promozione etc..)
- le spese assicurative per i volontari così come previsto dagli artt. 4 e 7 della Legge n. 266/1991
- le spese sostenute dai volontari per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione (ad es. per acquisto di materiali vari)
- i costi per l'uso del mezzo privato dei volontari, calcolati con riferimento ai rimborsi previsti per auto di media cilindrata nelle tabelle ACI in vigore al momento.
- le spese sostenute dall'Associazione per la formazione dei volontari in relazione al D.Lgs 626/1994 e per la fornitura delle adeguate attrezzature di protezione ( saranno rimborsate solo se preventivamente concordate ed autorizzate per iscritto dal Quartiere).

Tutto il materiale necessario allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 della presente convenzione è fornito dal Quartiere Savena.

Eventuali spese non oggettivamente documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal Presidente dell'Associazione. L'importo di dette spese dovrà

comunque essere marginale ed in ogni caso non superiore al 20% rispetto alla spesa globale rimborsata.

Tutta la documentazione giustificativa delle spese sarà a disposizione del Quartiere presso la sede dell'Associazione.

Il rimborso delle spese avverrà dietro presentazione di una nota di addebito emessa dall'Associazione a consuntivo delle attività svolte, in cui vengono riepilogate le attività effettivamente prestate dai volontari nonché le spese relative.

Il Quartiere Savena provvederà a rimborsare le spese entro novanta giorni dalla presentazione delle relative note.

Sono a carico dell'Associazione le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento come accrediti in conto corrente bancari o postali.

In ottemperanza all'art. 191 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 su ogni nota di spesa dovranno essere obbligatoriamente riportati i seguenti dati:

-----  
*Per l'anno 2012: Impegno 312000910 e 312000911*

*Per l'anno 2013: Impegno 313000169 e 313000170*

*Per l'anno 2014 e 2015 i riferimenti contabili saranno comunicati ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione del medesimo anno*  
-----

Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria Comunale, a mezzo di mandato, entro 90 gg. dalla data di ricevimento della nota di spesa. Eventuali interessi di mora sono fissati ai sensi dell'art. 1284 c.c. per gli interessi legali, se inferiore a quello ancorato al tasso B.C.E. tempo per tempo vigente.

L'Associazione assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari alle condizioni previste dall'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in vigore dal 7.9.2010), dal D.L. 12.11.2010 n. 187 " Misure urgenti in materia di sicurezza" convertito nella L. 17.12.2010 n. 217, dalla determinazione dell'A.V.C.P. n. 4 del 7.7.2011. Se ricorrono gli obblighi di legge, il mancato utilizzo di strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della convenzione.

Il codice CIG è 3884975EC6.

In caso di Raggruppamento temporaneo, i pagamenti dei rimborsi spese, anche se addebitati da ogni singola Associazione, saranno effettuati esclusivamente in capo al mandatario capogruppo.

#### **Art. 9 – RAPPORTI TRA QUARTIERE ED ASSOCIAZIONE**

Per rendere effettivo il diritto alla partecipazione, il Quartiere Savena si impegna a consultare l'Associazione in presenza di particolari problemi relativi alle attività oggetto della convenzione, ma anche in ordine al possibile sviluppo di ulteriori iniziative o di soluzioni integrative e progettualità avviate dal Quartiere che saranno concordate tra le parti.

#### **Art. 10 - DURATA**

La presente convenzione ha validità di anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione.

Il Quartiere si riserva la facoltà di prorogare la convenzione, per un periodo non superiore a mesi 3, previo avviso da comunicarsi per iscritto all'Associazione almeno 15 giorni prima della scadenza del termine. L'Associazione è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni della presente convenzione nessuna esclusa.

I sottoscrittori possono risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte della controparte agli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida.

**Art. 11 – REGISTRAZIONE**

La presente convenzione può essere registrata in caso d'uso secondo le procedure previste dalla legge, ed è esente dall'imposta di bollo e dall' imposta di registro ai sensi dell' art. 8-comma1 della Legge 266/91. Eventuali ulteriori oneri derivanti dalla presente convenzione si intendono a carico dell'Associazione.

**Art. 12 – FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna,

per il Quartiere Savena  
Il Direttore  
Anita Guidazzi

per xxxxxxxxx  
Il Presidente

---

---